

N. 6582

N. 63185114

N. 8382/16

27/06/16

11-2-90 1406 HV

La domanda viene accolta.

TIZIO e CAIO, societa' ALFA, convenivano in giudizio SOCIETA' BETA, la sua legale rappresentanza in Italia per "accertati e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente in relazione al contratto di trasporto stipulato con gli attori, violando il Regolamento CE n.261/2004, e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento della compensazione pecuniaria per mancato imbarco pari ad euro 250,00 come da artt. 5 e 7 del Regolamento CE n.261/2004, al risarcimento dei danni patrimoniale anche da lucro cessante e da quello non patrimoniale subito dall'attore, nonché al rimborso della SOCIETA' ALFA della somma di euro 718,85 supportata da quest'ultimo per l'acquisto dei due titoli di viaggio senza aver ricevuto alcuna controprestazione".

Si costituiva in giudizio SOCIETA' BETA, la sua legale rappresentanza in Italia che contestavano la propria responsabilità.

Emerge dagli atti che TIZIO e CAIO in data 10/7/2013 acquistava per le altre parti attrici un biglietto aereo per euro 718,85 (doc.1 fascicolo attoreo) per il volo n. 5300 operato dalla compagnia convenuta con andata il 19/7/2013 da Milano Malpensa alle ore 21 e 50 ed arrivo a Londra-Gatwick ore 22 e 40 e ritorno il 20/7/2013.

Emerge dalle testimonianze di Roberto, autista degli attori, di Carmelita, addetta alle relazioni pubbliche di SOC. ALFA, di Gabriella, segretaria di TIZIO e CAIO, che si trattava di un viaggio per motivi di lavoro, per l'assistenza ad un cliente italiano per una transazione stragiudiziale relativa ad una problematica con una società inglese; in particolare i testi confermavano che TIZIO e CAIO nella tarda serata del 19 luglio avrebbero dovuto incontrare il cliente italiano-già arrivato a Londra-alfine di individuare con lo stesso una serie di possibilità transattive da sottoporre l'indomani alla controparte.

Emerge, dalla testimonianza di Roberto, autista degli attori, che partecipava alle conversazioni con il personale della compagnia convenuta, che il giorno della partenza TIZIO e CAIO venivano informati della cancellazione del volo e che solo dopo ore di attesa la compagnia informava che la causa era consistita in un

guasto tecnico e che la soluzione alternativa al volo sarebbe stata quella di imbarcarsi sul volo per Londra nella tarda mattina del giorno successivo.

Emerge dalla testimonianza di Carmelita " " che il cliente degli attori veniva immediatamente contattato chiedendo un differimento dell'incontro, ma che, dopo un giro di chiamate informative, il cliente informava di aver reperito altro professionista per gli incontri di lavoro, data l'improrogabilità degli stessi. Sarebbe pertanto risultato inutile per gli attori accettare la soluzione alternativa proposta dalla compagnia aerea.

Controparte eccepiva che il volo in questione è giunto a Londra con quasi quattro ore di ritardo. Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea (sent. 402/2009) precisava che "gli artt. 5,6,7 del Reg. CE261/04 devonno essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati..quando, a causa di un volo ritardato , subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto per il vettore aereo."

Emerge, pertanto, dalle risultanze processuali, l'inadempimento di parte convenuta, che , facendo riferimento nel caso di specie a malfunzionamento del veicolo, precisava si trattasse di forza maggiore, producendo documenti relativi a un volo con tratta Copenaghen-Londra. L'art. 5.3 del Regolamento CE 261/2014 non considera il guasto tecnico circostanza eccezionale, salvo che non derivi da eventi che, per loro natura o origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo o sfuggano al suo effettivo controllo, ovviamente considerata la diligenza specifica richiesta a un soggetto che opera in un settore così delicato. La società convenuta, in particolare, non forniva prova dell'imprevedibilità del guasto de quo.

Emerge, inoltre, che i convenuti non potevano effettuare le attività professionali previste a seguito del ritardo e che i convenuti comunicavano a parte convenuta (doc. 4 fascicolo attoreo) di non accettare l'offerta di un voucher che avrebbe loro consentito di viaggiare con Easyjet entro i sei mesi successivi.

Ne consegue la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, a fronte del disagio subito -come da Reg. CE-, quantificati, in via equitativa, in euro 500,00 per

... e in euro 300,00 per ~~CAIO~~ ~~praticante professionista~~, praticante professionista, oltre al pagamento della somma di euro 250,00 a ciascuno dei due attori sigg. ~~ATTOR~~, a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE, ed altresì la condanna al rimborso del prezzo pagato per i biglietti aerei, ammontante ad euro 718,85, ai sensi dell'art. 8 REG.CE.

P.Q.M.

Condanna ~~Società~~ ~~BETA~~, la sua legale rappresentanza in Italia al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, quantificati, in via equitativa, in euro 500,00 per ~~ATTOR~~ e in euro 200,00 per ~~CAIO~~, praticante professionista, oltre al pagamento della somma di euro 250,00 a ciascuno dei due attori sigg. ~~ATTOR~~, a titolo di compensazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE, ed altresì la condanna al rimborso a ~~Società ALFA~~ del prezzo pagato per i biglietti aerei, ammontante ad euro 718,85, ai sensi dell'art. 8 REG.CE; condanna inoltre la convenuta al pagamento agli attori delle spese legali, che liquida in euro 1205,00 oltre accessori di legge.

il Giudice di Pace

*Albano*

Milano, 14 maggio 2016

